

# **DIRITTO MORALE – art. 110 Codice Proprietà Industriale**

## **DIRITTO MORALE**

### **art. 110 Codice Proprietà Industriale**

1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016